

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup>SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 043/CFA  
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 137/CFA– RIUNIONE DEL 30MAGGIO 2017

## I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

### **1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ACLI SEI DO KAN AVVERSO LA SANZIONE:**

- **AMMENDA DI € 200,00;**

**INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4750/773 PF15-16 FDL/GB DEL 3.11.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017)

Con atto del 3.11.2016, la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Società ASD Acli Sei Do Kan, per la violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., perché l'allora tesserato Calvo Luigi all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità e dell'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S., anche in violazione dell'art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e del Com. Uffi. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, Stagione sportiva n. 2015 e 2016 punto 2.6 “ raduni e provini” per giovani calciatori”, aveva partecipato il giorno 7.6.2015 in Roma presso il campo della società VigorPerconti al raduno finalizzato a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei componenti organi federali competenti.

Il Tribunale Federale Nazionale con Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017 elevava l'ammenda di € 200,00 a carico della ASD Acli Sei Do Kan accogliendo la tesi della Procura Federale.

Con atto del 3.4.2017 la A.S.D. Acli Sei Do Kan impugnava la delibera Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017 sostenendo l'infondatezza dei profili soggettivi ed oggettivi invocati a fondamento della sanzione elevata (violazione art. 4 comma 2 C.G.S.) in quanto il calciatore Calvo Luigi al momento della commissione della violazione (aver partecipato il giorno 7.6.2015 in Roma presso il campo della società VigorPerconti al raduno finalizzato a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei componenti organi federali competenti) datata 7.6.2015, non era tesserato della reclamante

Infatti il periodo di riferimento alla reclamante è provato essere stato dal 31.3.1999 al 27.8.2015 mentre nel periodo oggetto della violazione il Calvo era tesserato della S.C. Mariglianella (Na).

Tale circostanza è chiaramente dimostrata dalla produzione del tabulato calciatori dilettanti della Figc Stagione Sportiva 2015/2016.

In ragione della prova documentale prodotta dalla reclamante la CFA accoglie il reclamo e annulla la ammenda di € 200,00.

Per questi motivi la CFA accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Acli Sei Do Kan di Cicciano (NA) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VILLARICCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI € 600,00;**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

## **3. RICORSO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLARICCA CALCIO)**

**AVVERSO LA SANZIONE:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6;**

**INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

Con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 98 del 6.4.2017) venivano inflitte alla società A.S.D. Villaricca calcio ed al signor Nicola Tambaro (all'epoca dei fatti Presidente della medesima società), le sanzioni, rispettivamente, della penalizzazione di 3 punti in classifica e dell'ammenda di € 600,00 (al Villaricca calcio) e di mesi 6 di inibizione al signor Tambaro.

La decisione del Tribunale federale riguardava diversi soggetti (società Villaricca calcio, suo presidente e relativi dirigenti, nonché il calciatore Abbate) e traeva spunto dalla partecipazione a numerose gare di calcio da parte del calciatore Antonio Abbate, non tesserato regolarmente, privo di copertura assicurativa e non sottoposto preventivamente agli accertamenti medici a fini della valutazione della idoneità sportiva.

Con i propri atti di reclamo (identici nei contenuti), la Villaricca calcio e il signor Tambaro lamentavano preliminarmente la mancata notifica da parte della Procura Federale dell'intenzione di procedere al deferimento con assegnazione di termine per eventuale audizione o presentazione di memoria (art. 32 ter, comma 4, C.G.S.).

Nel merito, eccepivano che la responsabilità delle violazioni delle disposizioni richiamate nel deferimento era da addebitarsi esclusivamente ai dirigenti accompagnatori.

All'udienza del 30.5.2017 era presente il solo rappresentante della Procura federale che, preliminarmente, eccepiva l'assenza di prova della delega di firma in nome e per conto del Villaricca calcio in capo alla signora Giuliana Tambaro, nonché l'assenza di mandato in favore degli avvocati firmatari del ricorso proposto dal signor Tambaro.

Nel merito, depositava copia dell'avviso di ricevimento della dichiarazione di cui all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. recante la data del 29.12.2016.

All'esito della discussione, il collegio disponeva la riunione dei due reclami trattandosi di questioni aventi il medesimo oggetto seppur relativi a soggetti diversi, e si riservava la decisione.

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla Procura federale.

Per quanto attiene all'eccezione relativa all'assenza di prova della delega di firma in nome e per conto del Villaricca calcio in capo alla signora Giuliana Tambaro, la stessa va respinta.

Grava, infatti, in capo alla Procura l'onere di provare i fatti a sostegno dell'eccezione sollevata; pertanto, la medesima Procura, anziché limitarsi a dubitare circa l'esistenza di tale delega in capo alla predetta signora Tambaro, avrebbe dovuto produrre copia degli atti costitutivi della Villaricca calcio dai quali si potesse dedurre l'assenza di tale potere di firma.

Pertanto, l'eccezione va respinta.

Va, invece, accolta l'eccezione di assenza di procura conferita dal signor Tambaro agli avvocati firmatari del relativo ricorso, non rinvenendosi in atti tale mandato né potendosi ritenere valido a tale fine quello conferito dalla signora Tambaro esclusivamente nella veste di legale rappresentante della società Villaricca calcio.

Ne deriva la reiezione del ricorso proposto dal medesimo Tambaro.

Per mera completezza, va ricordato che il reclamo andrebbe comunque respinto sia perché risulta provata l'avvenuta tempestiva notifica da parte della Procura federale dell'avviso di voler procedere al deferimento, con relativa comunicazione della facoltà di audizione ovvero deposito di memorie (si vedano gli avvisi di ricevimento depositati in udienza), sia perché sul presidente della società grava una responsabilità c.d. oggettiva (più correttamente riconducibile alla *culpa in eligendo et vigilando* di cui all'art. 2049 c.c.) autonoma rispetto a quella dei dirigenti amministrativi, sicché la responsabilità di questi ultimi non esclude né assorbe quella del primo.

Per quanto, infine, riguarda la posizione della società Villaricca calcio, si evidenzia come nell'atto firmato dalla Procura federale in data 27.2.2017 non risulta essere stato effettuato il deferimento della suddetta società (sono stati infatti deferiti 5 soggetti: il presidente p.t. del Villaricca calcio, tre dirigenti della stessa società e il calciatore Abbate).

Pertanto, non essendo mai stato formalizzato alcun deferimento non poteva essere pronunciata alcuna condanna del Villaricca.

Tale circostanza, seppur non eccepita dalla parte nei due gradi di giudizio né rilevata dal giudice di primo grado, costituisce causa di nullità del procedimento proposto nei confronti della parte medesima e come tale deve ritenersi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalla società ASD Villaricca Calcio di Villaricca (NA) e dal sig. Nicola Tambaro:

- accoglie il ricorso della società ASD Villaricca Calcio e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- respinge il ricorso del sig. Nicola Tambaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Francesca Mite – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**4. RICORSO DEL SIG. DAMIANO BALBOPER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2022 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMP. PROV. ALLIEVI DI CATANIA META C5/LA MERIDIANA DEL 15.3.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA – COM. UFF. N. 340 DEL 22.3.2017) (Delibera della Corte Sportiva Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 375/TFT 28 dell'11.4.2017 procedimento 145/A)**

Il ricorso, che fa seguito al giudizio avanti alla Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, è diretto in via principale e nel merito all'annullamento della sanzione della squalifica fino al 22.3.2022 inflitta al reclamante assumendo l'estraneità dello stesso ai fatti di causa; in via subordinata, all'annullamento della squalifica.

Nel merito il reclamante, pur riconoscendo di essere un calciatore tesserato per la Società La Meridiana, e che il referto arbitrale fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, assume che vi è stato un errore dell'arbitro nell'individuazione della persona responsabile dei fatti di causa. Infatti, assume sempre il reclamante, che nell'ora in cui sarebbero avvenuti i fatti di causa si trovava presso lo studio odontoiatrico del Dott. Salvatore Floresta che dista circa 8 km. dal luogo di svolgimento della gara in cui l'arbitro ha subito aggressioni verbali e fisiche da parte di soggetto erroneamente poi identificato con la persona del reclamante. Di qui, la richiesta di revisione della decisione della Corte Sportiva d'Appello

Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia alla luce anche del deposito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata presso il Comune di Catania nel quale il Sanitario confermava i precedenti certificati medici del 14.3.2017 e del 15.7.2017 in cui si attestava prima che il reclamante era stato presso il suo studio “dalle 17,00 alle 18,30” (certificato del 14.3.2017) e poi “nelle ore pomeridiane” (certificato del 15.7.2017).

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, benché presentato tempestivamente, è palesemente inammissibile in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 39 C.G.S. per la revisione di una decisione irrevocabile. Infatti, nel caso di specie non sussistono, né sono state scoperte nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, dimostrerebbero che il reclamante doveva essere prosciolto. Non vi è alcun dubbio che la dichiarazione di notorietà del 12.4.2017 non fa che richiamare un certificato, quello del 14.3.2017, già preso in esame dai giudici di secondo grado che ne avevano rilevato “l'intrinseca inattendibilità”. Va aggiunto che questa inattendibilità trova una conferma nella circostanza che il secondo certificato porta addirittura la data del 15.7.2017 (“15-07-17”). Non si tratta pertanto di nuove prove ma di attestazioni meramente compiacenti. Del resto, proprio in riferimento a questi certificati, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ne aveva evidenziato l'illeggibilità delle firme del medico, oltre all'erroneità del cognome del preteso paziente (nel primo certificato), con conseguente nullità di entrambe le attestazioni, che non può essere sanata dall'atto di notorietà che non apporta al presente giudizio alcuna nuova prova.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Damiano Balbo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE-CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA MATERA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 BIS DEL C.G.S., 19 DEL C.G.S. E 1, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 7160/302PF16-17 CS/MB/SDS DELL'11.1.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 99 del 12.04.2017)**

Il ricorso, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata, è diretto alla riforma della decisione dello stesso predetto Tribunale Federale Territoriale relativa al deferimento del Procuratore Federale Interregionale nei confronti del Sig. Dell'Acqua Francesco Paolo, con conseguente affermazione della responsabilità del deferito per quanto allo stesso ascritto con l'atto di deferimento dell'11.1.2017 comminando al medesimo le sanzioni richieste innanzi al Giudice di primo grado (inibizione per mesi 18) ovvero le sanzioni ritenute di giustizia.

Nel merito, la Procura Federale osserva in primo luogo l'erronea valutazione da parte della decisione impugnata delle risultanze emerse nel corso del procedimento il quale si riferiva a un episodio accaduto il giorno successivo la gara Essedisport/Futura Matera del 16.4.2016 del Campionato di Calcio A5 Serie C1.

Il 17.4.2016 l'arbitro Guida Giuseppe, mentre si trovava assieme ai colleghi Cassano Maria Teresa e Dell'Orco Giovanni, veniva colpito all'interno del bar Valentino di Matera da persona riconosciuta per Dell'Acqua Francesco Paolo, dirigente della A.S.D. Futura Matera. L'aggressore colpiva l'arbitro Guida con un calcio al gluteo sinistro.

In sede istruttoria l'episodio veniva confermato in tutti i suoi particolari dai colleghi arbitri Cassano e Dell'Orco, i quali però dichiaravano di non sapere chi fosse la persona responsabile dell'aggressione perché da essi non conosciuta.

Secondo la ricorrente Procura federale la sentenza impugnata è errata perché ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla responsabilità dell'aggressione. Peraltro, nel caso di specie, il deferito non è neanche comparso all'udienza fissata per la trattazione del procedimento disciplinare a suo carico omettendo di discolarsi, mentre aveva invece l'onere di dover provare la propria innocenza.

In secondo luogo, la Procura Federale lamenta anche l'erronea valutazione dell'accordo *ex art. 32-sexies C.G.S.* tra essa Procura Federale e la A.S.D. Futura Matera la quale ha patteggiato l'ammenda di € 334,00 a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati al proprio tesserato Dell'Acqua Francesco Paolo. Anche qui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che il patteggiamento poteva essere considerata, nella sostanza, un'implicita assunzione di responsabilità della Società per i fatti addebitati al proprio dirigente-consigliere e non già una mera strategia difensiva della stessa, arrivando a negare al suddetto patteggiamento "qualsivoglia valore probatorio".

In terzo luogo, la Procura Federale lamenta la violazione di norme procedurali in quanto non è stato letto il dispositivo al termine della discussione orale del 4.3.2017, con la conseguenza che il procedimento dovrebbe essere rinviato al Tribunale Federale Territoriale per la Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame.

Osserva questa Corte Federale d'Appello, che il ricorso, presentato tempestivamente, è parzialmente fondato e merita accoglimento in quanto la decisione impugnata appare largamente carente nella motivazione. Infatti, i giudici di primo grado hanno errato nell'affermare che le prove raccolte dalla Procura non avrebbero consentito di identificare nel deferito Dell'Acqua Francesco Paolo l'aggressore dell'arbitro Guida Giuseppe.

Nel caso di specie i fatti appaiono pacifici: i testimoni hanno confermato l'avvenuta aggressione e l'arbitro aggredito ha riconosciuto nel deferito la persona responsabile dell'aggressione. A ciò aggiungasi il comportamento processuale del deferito che si è completamente disinteressato del giudizio sportivo, non partecipando neanche all'udienza di discussione per la quale era stato regolarmente convocato, né presentando memorie difensive. In altri termini, il deferito non ha offerto alcun utile elemento a discolta, tantomeno a dimostrazione della propria estraneità ai fatti.

Nella stessa direzione milita, poi, il significativo comportamento della Società del quale il deferito era un tesserato: la Società ha preferito il patteggiamento per evitare di essere deferita per responsabilità oggettiva proprio per i fatti addebitati al proprio tesserato. Lungi dal sostanzarsi in una strategia difensiva, come erroneamente ritenuto dal TFT, pur non ammettendosi che si tratta di un'assunzione di responsabilità, dal suddetto patteggiamento si ricava, comunque, un elemento particolarmente significativo che costituisce molto di più di un indizio, come, invece, hanno ritenuto erroneamente i giudici di primo grado.

In definitiva, una complessiva e non atomistica valutazione degli elementi acquisiti al presente procedimento inducono a ritenere di poter individuare in capo al Sig. Dell'Acqua Francesco Paolo la responsabilità per i fatti a lui ascritti e, per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale, questa Corte ritiene equa la sanzione dell'inibizione di mesi 9 rispetto a quella di mesi 18 richiesta dalla Procura Federale.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, infligge al sig. Dell'Acqua Francesco Paolo la sanzione dell'inibizione per mesi 9.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Francesca Mite – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.02.2019 INFLITTA AL SIG. SIRCU GERARD COSTANTIN SEGUITO GARA ASD VALDRUENTO/ACCADEMIA INTETORINO DEL 19.02.2017** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino – Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017)

Con ricorso in data 19.4.2017, il Presidente Federale ha impugnato, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017 della medesima Delegazione, con la quale è

stata irrogata la squalifica sino al 23.02.2019 ai danni del sig. Sircu Gerard Constantin, assistente arbitro della Società Accademia Intertorino in occasione dell'incontro "ASD Valdruentro c/o Accademia Intertorino" disputatosi in data 19.02.2017 e valido per il Campionato di calcio Giovanissimi 2002.

Ad avviso del ricorrente, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale si appalesa inadeguata alla luce del grave comportamento offensivo ed oltremodo violento posto in essere dal sig. Sircu che, come emerge dai documenti ufficiali della gara, al 20° minuto del primo tempo di gioco, a seguito della espulsione di due calciatori disposta dal Direttore di gara, si avventava contro quest'ultimo proferendo gravi offese e colpendolo con una forte manata al volto che gli faceva perdere il senso dell'orientamento e procurava forte dolore e stordimento, al punto da precludergli di continuare la direzione dell'incontro. Non solo. Nel mentre il Direttore di gara veniva accompagnato verso gli spogliatoi, subiva una nuova aggressione da parte del sig. Sircu, il quale colpiva violentemente alla testa con la bandierina il Direttore di gara, facendolo barcollare.

Accompagnato al vicino Pronto Soccorso, al Direttore di gara veniva diagnosticata una prognosi di cinque giorni.

Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che la sanzione irrogata dalla decisione impugnata effettivamente non appare congrua per difetto rispetto alla violenza che ha connotato l'aggressione del Direttore di gara da parte del sig. Sircu, alla reiterazione della condotta violenta che è consistita di due episodi distinti, alla circostanza che il sig. Sircu rivestiva la qualità di assistente arbitro per conto della Società Accademia Intertorino, alla giovane età dei calciatori che hanno disputato la partita in cui questi deprecabili ed intollerabili episodi di violenza si sono verificati.

Il comportamento violento tenuto dal sig. Sircu Gerard Constantin, nella sua qualità di dirigente assistente arbitro, ai danni del Direttore di gara, costituisce la negazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare ogni condotta comunque riferibile all'attività sportiva e merita dunque una sanzione adeguata alla gravità del *vulnus* inflitto ai valori fondanti dell'ordinamento federale, sanzione che questa Corte reputa congruo stabilire come da dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e infligge al sig. Sircu Gerard Costantin la sanzione della squalifica fino al 23.02.2021.

#### **7. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. ESPOSITO SABINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 E 46, COMMA 6 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.9234/359 PFI16-17 CS/MB/VG DEL 28.02.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 101 del 13.4.2017)**

Con nota del 28.02.2017, prot. 9234/359 PF 16-17 CS/mb/vgf, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania:

- il sig. Cuciniello Alfredo, presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;

- il sig. Esposito Sabino, calciatore, per rispondere della violazione degli artt. 1 *bis*, commi 1 e 5,

e 10, comma 2 e 46 C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;

- il sig. Pulvirenti Mario, dirigente della società reclamante, per rispondere della violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;

- la A.S.D. Abellinum Calcio 2012, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Sabino Esposito era stato impiegato dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 nelle gare di cui al deferimento, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Pulvirenti Mario, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente, sig. Cuciniello Alfredo, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Il Tribunale ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

Non risulta che le parti deferite abbiano fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale fissata per il giorno 10.04.2017 innanzi al Tribunale Federale Territoriale.

A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, sussistono a carico dei deferiti i profili di responsabilità evidenziati dalla Procura federale. Il Tribunale Federale Territoriale - Campania con la decisione impugnata ha, quindi, accolto il deferimento della Procura Federale per le violazioni riportate in epigrafe.

In data 21.4.2017 la società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 ha proposto ricorso alla Corte Federale d'Appello, ai sensi dell'art 39 C.G.S. per la revisione e revoca avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 13.04.2017.

In particolare, il sig. Ciaramella Francesco, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, deduce di non essere stato in grado di offrire una adeguata difesa, né di essere presente alla seduta fissata dal Tribunale Federale poiché non ha ricevuto comunicazione alcuna, asserendo che "probabilmente, come in passato per altri procedimenti, si è ripetuto l'invio ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della società". Parte ricorrente ritiene, pertanto, che il procedimento sia stato instaurato e condotto del tutto irrualmente dal momento che le comunicazioni sarebbero state inviate "ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società" e, più precisamente, sarebbero state inviate ad un "recapito peraltro dismesso attraverso regolare comunicazione al Comitato regionale".

All'udienza fissata, per il giorno 30.5.2017 innanzi a questa Corte federale d'Appello, è comparso il rappresentante della Procura Federale, che si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate, ribadendo la regolarità delle notifiche e chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per parte appellante.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta che gli atti del procedimento, fin dalla fase delle indagini, siano stati comunicati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale Campania la variazione di indirizzo. Più precisamente, sia l'atto di deferimento del 28.2.2017, sia la convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Campania del giorno 17.3.2017 per il giorno 10.4.2017, ore 15.00, sono state inviate in Via Tiratore, 56 - 83042 Atripaldi (AV), e non in via Nicola Salvi, 87 - 83042 Atripaldi (AV), corretto indirizzo.

Risulta, pertanto, evidente che alcuna delle comunicazioni previste dal C.G.S. a garanzia della regolarità del contraddittorio sia stata validamente compiuta, con la conseguente violazione del diritto di difesa per non essere stata messa l'appellante in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.

Ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S., la Corte Federale d'Appello se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio deve annullare la decisione impugnata e rinviare all'Organo che ha emesso la decisione per l'esame del merito, nel regolare contraddittorio delle parti.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (AV), risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

#### **8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO PONTINIA PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL SIG. MARCO PIRANI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO PONTINIA;**
- **SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL CALCIATORE RAIMONDO ROSCIOLI;**

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017 e della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o C.R. Lazio Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017)

La società ASD Atletico Pontinia ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., per la revisione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale CR Lazio del 23.2.2017 (Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017 e n. 317 del 17.3.2017) e della antecedente decisione del Giudice Sportivo della delegazione di Latina del dì 8 febbraio 2017 (Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017).

La vicenda processuale può così sintetizzarsi.

Al termine della gara Atletico Pontinia-Grunuovo di SS. Cosma e Damiano in data 4 febbraio 2017, l'arbitro della gara sig. Dussich Riccardo Maria, veniva insultato ed aggredito prima di rientrare negli spogliatoi.

Sulla base del referto di gara, peraltro, ben circostanziato, e del referto medico, il giudice sportivo competente comminava le seguenti sanzioni:

- inibizione a svolgere ogni attività fino al 9.2.2022 al dirigente Pirani Marco;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 9.4.2017 al dirigente Roscioli Alberto;
- squalifica fino al 9.2.2022 al calciatore Roscioli Raimondo.

Avverso tale decisione del giudice sportivo la “ASD Atletico Pontinia” avanzava ricorso innanzi alla competente Corte Sportiva Territoriale, richiedendo la riduzione delle sanzioni poste a carico dei tesserati, ponendo a base delle proprie difese, da un lato, una generica incompatibilità delle lesioni riportate dall'arbitro con le condotte di due dei tesserati sanzionati e, dall'altro, l'estraneità ai fatti del terzo tesserato.

La Corte Sportiva Territoriale dopo aver rilevato l'inammissibilità del ricorso per la società “ASD Atletico Pontinia” in quanto sottoscritto da dirigente sottoposto ad inibizione, lo ammetteva limitatamente alla posizione personale del ricorrente Alberto Roscioli, ma lo respingeva perchè riteneva provati i fatti di causa e congrua la sanzione applicata.

Ricorre oggi alla Corte Federale d'Appello, la società ASD Atletico Pontinia chiedendo che, “ai sensi dell'art. 39 comma 2 C.G.S., in relazione al comma 1 lett. b),c) e d) si proceda alla revisione delle decisioni emesse dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina e dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lazio, nonchè alla loro revocazione con conseguente annullamento nel merito”.

Preliminarmente al fine di delimitare il *petitum*, sono necessarie alcune considerazioni sistematiche, derivanti dalla constatazione che l'Ordinamento federale, alla pari del diritto ordinario, prevede la possibilità che, in presenza di determinate e tassative condizioni di diritto e di fatto, decisioni divenute ormai formalmente irrevocabili siano suscettibili di un estremo gravame,



ponendo, a tal fine, quale norma di chiusura, l'articolo 39 C.G.S. che disciplina i casi di revocazione (comma 1) e revisione (comma 2).

I due istituti, chiaramente derivati dal codice di procedura civile il primo e dal codice di procedura penale il secondo, sono stati strutturati in modo diverso, tenuto conto della peculiarità del procedimento disciplinare federale.

Il primo richiamato art. 39 C.G.S. stabilisce le ipotesi del giudizio di revocazione e del giudizio di revisione, elencandone, in maniera tassativa e distinta, i presupposti.

Sulla scorta dei principi esposti, risulta evidente che il ricorso presentato debba essere ricondotto, non solo per l'espressa qualificazione della società ricorrente, ma anche e soprattutto per la natura del provvedimento oggetto del giudizio (decisione di condanna), al procedimento di revisione, con conseguente non valutazione dei presupposti del procedimento di revocazione, se pur invocati.

Nel caso concreto, il giudizio deve procedere preliminarmente alla valutazione in ordine alla riconducibilità alle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 39 C.G.S., della "dichiarazione a seguito di intervento", rilasciata dalla Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Latina, che la società ricorrente porta quale nuovo elemento per la revisione della decisione di condanna.

A parere di questa Corte, il documento presentato non può costituire valido presupposto per il giudizio di revisione, non soltanto perché esso avrebbe potuto essere prodotto nei precedenti giudizi, qualora debitamente richiesto nei termini, ma soprattutto perché esso non integra alcuno dei casi, previsti dall'art. 39 C.G.S., che giustificano la revisione.

Peraltro, per inciso, ad un sommario esame non emerge alcuna contraddizione, rilevante per l'Ordinamento federale, tra il documento presentato, che costituisce un sunto "de relato" di una verbalizzazione fatta nell'immediatezza dei fatti e con la comprensibile concitatezza del momento ed il dettagliato referto arbitrale.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Pontinia di Pontinia (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

I PRESIDENTI

Dott. Luigi Caso - Prof. Mauro Sferrazza

**Publicato in Roma il 20 settembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio